

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 43 del 07/05/2009

Deliberazione n. 43 del 07/05/2009 d.lgs 163/06 Articoli 2, 64 - Codici 2.1, 64.1

I bandi di gara non possono stabilire limitazioni territoriali ai fini della partecipazione a procedure selettive, in ossequio ai principi di derivazione costituzionale e comunitaria, come quelli di uguaglianza, non discriminazione, parità di trattamento e concorrenza, che vietano ogni discriminazione dei concorrenti *ratione loci*.

Deliberazione n. 43 del 07/05/2009 d.lgs 163/06 Articoli 125 - Codici 125.2

Non è conforme ai principi di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, un regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori, che prevede quale requisito di iscrizione nell'elenco ufficiale dei fornitori e dei prestatori di servizi, le sole imprese con sede operativa localizzata in una determinata area geografica.